

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 619 del 19 novembre 2020

Revoca del contributo all'impresa Green-Row s.r.l. per l'intervento ID 80210180, ammesso e finanziato con l'ordinanza 22 dicembre 2016 n. 280 secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 227

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, dell'articolo 3, del più volte citato d.l. n. 74/2012 e - ai fini della prosecuzione delle attività - di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8 bis del medesimo articolo 3.

Preso atto dei contenuti del susseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate

e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), nonché delle sue modifiche ed integrazioni intervenute con i d.p.c.m. del 30 dicembre 2015 e del 19 luglio 2016 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.».

Visto il regime di aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN), modificata con la decisione C(2014)2356 final del 7 aprile 2014 relativa all'aiuto di Stato n.SA.36080 (2013/NN) e per ultimo prorogata con la decisione C(2016)7085 final del 28 ottobre 2016 riferito all'aiuto di Stato n. SA.46610 (2016/NN).

Viste le proprie ordinanze:

- n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e ss.mm.ii.;
- n. 227 del 20 febbraio 2016 «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, terzo provvedimento.»;
- n. 388 del 30 maggio 2018 «Modifica e integrazione delle ordinanze n. 227/2016 e n. 281/2016 in relazione alle modalità di pagamento ammissibili.».

Atteso che con l'Ordinanza n. 227 sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di contributo per interventi di miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, per una dotazione finanziaria pari a € 3.739.055,00, a valere sulle risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n.5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia - d.l.74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano e individuando come Responsabile del Procedimento è il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) definito con ordinanza del Commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e ss.m.ii. per i settori «Industria e Artigianato» e «Commercio, Turismo e Servizi».

Considerato che, l'ordinanza n. 14 e s.m.i stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale, o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Richiamato il d.d.g. 5 luglio 2016 n. 6369 con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico ha delegato come Soggetto incaricato dell'Istruttoria (SII) di cui all'articolo 5, punto 5.1 dell'ordinanza n. 227/2016, il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Commercio, Reti Distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei Consumatori».

Vista l'Ordinanza 22 dicembre 2016, n. 280, con la quale, fra gli altri, è stato approvato l'intervento n. ID 80210180 dell'impresa GREEN-ROW s.r.l. (PIVA 02157760204) di Moglia per € 34.086,60, in seguito liquidato per € 30.948,66 con decreto n. 115 del 23 luglio 2019 a conclusione dell'istruttoria di rendicontazione della spesa;

Preso atto che la già citata ordinanza 9 giugno 2016, n. 227 stabilisce:

- all'articolo n. 2 comma 1 lettera B tra i diversi requisiti, che l'impresa richiedente eserciti l'attività all'interno dell'immobile oggetto del contributo;
- all'articolo n. 9 paragrafo 9.2 «Revoche e sanzioni» comma 1, lettera E, che tale requisito venga mantenuto per almeno due anni successivi al completamento degli interventi indennizzati, pena la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

Considerato che L'impresa GREEN-ROW s.r.l. con sede a Moglia (PIVA 02157760204) risulta sottoposta a procedura di fallimento dichiarata il 14 luglio 2020 e registrata con n.16/2020 dal Tribunale dei Mantova, mentre la data di effettivo utilizzo dell'immobile a seguito degli interventi di riparazione è attestata dal Certificato di Agibilità Sismica al 31 luglio 2018, medesima data riportata dal Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori depositato presso il Comune di Moglia e altresì dichiarata come termine dei lavori nella «Richiesta di erogazione dell'intervento

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

a valere Sull'ordinanza n. 227» presentata il 20 giugno 2019 con protocollo C1.2019.0002764 dal legale rappresentate dell'impresa, per la rendicontazione e liquidazione del contributo.

Preso atto quindi che l'impresa GREEN-ROW s.r.l. (P.IVA 02157760204) per l'intervento ID 80210180 non ha rispettato il termine prescritto dall'articolo n. 9 dell'ordinanza n. 227;

Viste il preavviso di revoca del contributo a firma del Soggetto Attuatore del 9 ottobre 2020 protocollo n. C1.2020.0003239 inviato a mezzo PEC a GREEN-ROV s.r.l. e al curatore Dott. Commercialista Bardini Davide, avete ad oggetto «Beneficiario GREEN-ROW, intervento ID 80210180 finanziato ai sensi dell'ordinanza n. 227 - Comunicazione di revoca del contributo.», con la quale ai sensi dell'articolo n. 21 quinquies della legge n. 241/90 è stata comunicata l'intenzione di proporre al Commissario Delegato la revoca del contributo concesso di € 30.948,66 con l'ordinanza n.280/2016 per la motivazione sopra richiamata dando 10 giorni al beneficiario per comunicare eventuali osservazioni.

Preso atto che sono decorsi inutilmente i termini per eventuali controdeduzioni.

Ritenuto opportuno procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla revoca del contributo di € 30.948,66, per l'intervento ID 80210180 dell'impresa GREEN-ROW s.r.l. (P.IVA 02157760204) ed al recupero delle somme erogate.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di revocare il contributo di € 30.948,66 all'impresa GREEN-ROW s.r.l. (P.IVA 02157760204) per l'intervento ID 80210180, concesso con l'ordinanza commissariale n.280/2016 e liquidato con il decreto n. 115 del 23 luglio 2019, ordinandone la restituzione;

2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'istruttoria competente, all'impresa GREEN-ROV s.r.l. e al curatore Dott. Commercialista Bardini Davide;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario Delegato
Attilio Fontana